



# Comune di Morlupo

Città Metropolitana di Roma Capitale  
Ufficio Risorse Umane

## CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

### Articolo 1

#### Durata del servizio

L'accordo quadro avrà la seguente durata: anni quattro (4), decorrenti dalla data di sottoscrizione, durante i quali l'Ente può stipulare contratti specifici.

### Articolo 2

#### Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra il Comune di Morlupo e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (D.lgs 6/2007 e D.lgs 113/2007);
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;
- D.lgs. 276/2003.

### Articolo 3

#### Specifiche tecniche e modalità di esecuzione servizio

1. Le qualifiche professionali che il Comune andrà ad acquisire attraverso la fornitura di lavoratori temporanei (da parte dell'Agenzia che risulterà aggiudicataria della gara) sono quelle sotto specificate e definite dal C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali:

- Operatori da inserire in Cat. B (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: assistente amministrativo, autista, assistente tecnico);

- Operatori da inserire in Cat. C (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: istruttore amministrativo/contabile, istruttore contabile, istruttore in materie tecniche, coordinatore servizi tecnici esterni).

Si rimanda alle declaratorie del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali.

Le qualifiche sopra indicate potranno subire modificazioni in base alla scelte programmatiche di gestione dei servizi.

2. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prestazioni:

- 1) Il Comune di Morlupo procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di durata del contratto, ad inoltrare la richiesta di somministrazioni di lavoro a tempo determinato all'Agenzia aggiudicataria mediante apposita richiesta scritta;
- 2) La richiesta di somministrazione farà riferimento a profili professionali ascrivibili alla prima posizione economica delle categorie del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali: B e C;
- 3) Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate con separati contratti di somministrazione;
- 4) Il Comune di Morlupo dovrà corredare ciascuna richiesta di somministrazione di lavoro con le seguenti informazioni:
  - a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
  - b) indicazione dei rischi specifici di mansione e le misure di prevenzione adottate;
  - c) modalità e durata della prestazione lavorativa;
  - d) sede e orario di lavoro;
  - e) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori della stazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo.
- 5) I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione di cui al presente capitolato, saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti degli Enti locali dal vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
- 6) L'Agenzia aggiudicataria si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati dal Comune di Morlupo
- 7) L'attività del lavoratore presso il Comune di Morlupo è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
- 8) L'Agenzia pone, preferibilmente, a disposizione del Comune di Morlupo personale che abbia maturato esperienze lavorative presso le pubbliche amministrazioni.
- 9) Prima della stipulazione definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale messo a disposizione dall'Agenzia potrà, eventualmente, essere sottoposto ad un colloquio, da parte del dirigente competente, teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto.
- 10) L'orario di lavoro contrattuale è fissato in trentasei ore settimanali, dal lunedì al venerdì, fatte salve le esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1.
- 11) La contribuzione previdenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori sarà quella prevista per i dipendenti dalle aziende di somministrazione di lavoro a termine.
- 12) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta di fornitura.

- 13) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL applicato dall'Ente appaltante, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- 14) Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di giusta causa di recesso o di sostituzione.
- 15) l'Agenzia aggiudicataria in caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'agenzia dovrà sostituire il lavoratore entro 24 ore dalla data di interruzione.
- 16) il Comune di Morlupo si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 17) il Comune di Morlupo si riserva di richiedere tutte le informazioni utili per l'effettuazione del servizio e per l'effettuazione dei controlli.

1. L'Agenzia dovrà garantire quanto segue:

- a) mettere a disposizione il personale richiesto dal Comune di Morlupo per il periodo stabilito. Il Comune di Morlupo può richiedere all'Agenzia aggiudicataria di effettuare un colloquio con i candidati preselezionati dall'Agenzia e su tali candidati l'Ufficio del Personale del Comune di Morlupo può effettuare le proprie valutazioni finali con adeguata motivazione;
- b) i tempi di somministrazione di lavoro non dovranno comunque eccedere tra la richiesta da parte del Comune di Morlupo e l'effettiva fornitura del lavoratore, il termine di 48 ore dalla richiesta;
- c) nel caso di assenze del lavoratore, esclusa la fruizione delle ferie e delle festività, che superino il 10 % della durata del singolo contratto di somministrazione, l'Agenzia somministratrice si impegna, qualora richiesta, a sostituire il lavoratore somministrato. In tal caso il Comune di Morlupo dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente prestate;
- d) provvedere entro i tempi di cui al precedente punto b) alla sostituzione del lavoratore temporaneo in caso di mancato superamento del periodo di prova o su motivata richiesta del Comune di Morlupo o in caso di inidoneità totale accertata dal medico competente aziendale con altro lavoratore di pari livello e mansione;
- e) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- f) comprovare l'adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi e assistenziali nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo.  
pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo la retribuzione dovuta in relazione alla categoria professionale di inquadramento;
- g) l'agenzia deve dichiarare, prima di inviare il lavoratore, di aver proceduto all'informazione e alla formazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D. Lgs. n. 276/2003, previa comunicazione dell'utilizzatore al somministratore del profilo di rischio per la mansione prevista nel singolo contratto di somministrazione. Ciò anche in caso di sostituzione per malattia del lavoratore somministrato. Sarà comunque cura dell'osservare tutti gli obblighi di protezione, formazione e informazione connessi all'attività lavorativa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008;

h) L'Agenzia si obbliga ad esercitare l'azione disciplinare nei confronti del lavoratore anche su segnalazione del Comune di Morlupo che provvederà a comunicare tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

#### **Articolo 4**

##### **Responsabilità dell'esecutore del contratto**

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'articolo 12, commi 3 e 4, del presente Capitolato. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

#### **Articolo 5**

##### **Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.**

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.
2. I pagamenti verranno effettuati a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, che dovrà comprendere solo le ore effettivamente lavorate. Ai fini della liquidazione, dovranno essere allegate alla fattura le ricevute della retribuzione conferita al lavoratore, nonché le ricevute dei versamenti alla Previdenza Sociale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
4. Resta inteso che nulla sarà dovuto all'appaltatore nell'ipotesi in cui il servizio non sia stato eseguito nel rispetto delle obbligazioni nascenti dall'avvenuta stipulazione del contratto e/o previamente autorizzato per iscritto dal Comune di Morlupo.
5. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n 192 del 09/11/2012 riguardante le "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180".

## **Articolo 6**

### **Clausole penali**

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale

- Ritardo di presa in servizio del Lavoratore: € 400,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia;
- Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura € 400,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 3 del presente Capitolato;
- Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 200,00 a € 600,00 in relazione all'entità delle inadempienze;
- Mancata applicazione delle norme d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 500,00 per singolo lavoratore, seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

2. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

### **Art 6 bis**

#### **Tutela dei lavoratori**

1. La norma di cui all'art. 31 del vigente C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro troverà applicazione all'accordo quadro in oggetto.
2. Il Comune di Morlupo in qualità di committente, vigilerà per quanto di propria responsabilità e competenza, in fase di esecuzione, sulla corretta applicazione della richiamata normativa contrattuale.

## **Articolo 7**

### **Recesso unilaterale dal contratto**

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

## **Articolo 8**

### **Risoluzione del contratto**

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;

2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

## **Articolo 9**

### **Vicende soggettive dell'esecutore del contratto**

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste

dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

## **Articolo 10**

### **Proroga**

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

## **Articolo 11**

### **Cessione dei crediti**

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## Articolo 12

### Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la SUA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la SUA l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 2 del disciplinare di gara, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

4. E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono

periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Morlupo sono ridotti della metà.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

10. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

11. Qualora si dovessero verificare peculiari circostanze oggettive che giustifichino per l'appaltatore il non corretto adempimento delle proprie obbligazioni verso il subappaltatore, su richiesta ampiamente motivata e dettagliata dell'appaltatore, il Comune di Morlupo potrà procedere direttamente al pagamento del subappaltatore, previa espressa accettazione da parte di quest'ultimo della nuova modalità di pagamento (ex lege art. 118 c.3 del d.lgs. 163/2006 – c.d. “delegazione di pagamento”).

### **Articolo 13**

#### **Foro competente**

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

### **Articolo 14**

#### **Tutela dei dati personali**

1. Il titolare del trattamento è la SUA– via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma;

2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento Amministrazione Centrale domiciliato in Roma - via IV Novembre, n. 119/A cap 00187 Roma.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente

funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice) il contraente è designato "responsabile del trattamento dei dati personali" per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione provinciale.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

## **Articolo 15**

### **Protocollo di legalità**

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla SUA, al Comune di Morlupo e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del

c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. Il Comune di Morlupo si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

## **Articolo 16**

### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato ex D.lgs 276/2003.

E' fatto salvo altresì il disposto dell'art.36 – comma 2 – del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, secondo cui la violazione di disposizioni imperative, riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con le medesime Amministrazioni Pubbliche, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Si richiamano altresì, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**(Sig.ra Mara Bettelli)**